

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Gabriele Pinoja e cofirmatari per il Gruppo La Destra "La deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio sia aumentata del 20%"

del 22 gennaio 2018

Secondo un recente studio della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), i premi dell'assicuratore malattia nel Cantone Ticino sono cresciuti dal 2001 al 2016 del 63.7%, passando da fr. 188.- a fr. 308.- mensili. In termini annuali, ciò significa che il costo è passato da fr. 2'256.- a fr. 3'696.- per persona singola.

La fiscalità ticinese tiene in considerazione questi oneri e permette di dedurli, almeno in parte, nella dichiarazione d'imposta.

12. Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio

La deduzione ammessa per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio è da determinare compilando il Modulo 6 Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio.

I premi pagati per assicurazioni **casse malati** (escluse la partecipazione ai costi e la franchigia), i contributi all'assicurazione **per perdita di guadagno dovuta a malattia**, i premi per assicurazioni sulla **vita** e contro gli **infortuni** (questi ultimi se non già dedotti alle cifre 1 o 2, risp. 10.2), come pure gli **interessi di capitali a risparmio** del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede sono deducibili tenuto conto del limite massimo ammesso. I contribuenti che beneficiano di una riduzione (sussidio) del premio della cassa malati possono dedurre unicamente la quota a loro carico. Per contro coloro che sono al beneficio della prestazione complementare AVS devono dedurre i premi lordi. Il totale dei premi pagati e degli interessi su capitali a risparmio è da riportare nella lettera A del modulo 6.

È ammesso in deduzione l'importo minore dei totali delle lettere A e B del Modulo 6. Questo importo è da iscrivere alla lettera C e da riportare alla cifra 12 della dichiarazione d'imposta.

Per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio sono ammesse le seguenti deduzioni massime (vedi lettera B del modulo 6):

	Per coniugati tassati congiuntamente	Per non coniugati
■ deduzione massima	Fr. 10'500.-	Fr. 5'200.-
■ se non sono stati versati contributi né al 2° pilastro né al 3° pilastro A, la deduzione massima è aumentata di	Fr. 4'300.-	Fr. 2'200.-

Per i coniugati le condizioni per tale aumento devono essere adempiute da entrambi i coniugi.

Le soglie attualmente in vigore nel nostro Cantone sono figlie del quarto pacchetto fiscale del 2003. La lettura degli atti legislativi connessi a questi pacchetti fiscali, permette di risalire alla *ratio legis* di tali interventi.

«Per quanto riguarda il III pacchetto fiscale, l'aumento della deduzione per figli e persone bisognose fu giustificato dall'esigenza di "salvaguardare il reddito disponibile delle economie domestiche e in particolare delle famiglie con prole" e assicurare "un miglior coordinamento della fiscalità e della socialità" adeguando l'importo deducibile al costo effettivo di un figlio a carico secondo i limiti previsti (per quell'anno) dalla legislazione cantonale sugli assegni famigliari, mentre la deduzione per oneri assicurativi fu aumentata al fine di "contribuire ad attenuare gli effetti degli aumenti dei premi di cassa malati prodottisi in Ticino dall'entrata in vigore della Legge federale sull'assicurazione contro le malattie (LAMal)"».

Fonte: Consiglio di Stato del Canton Ticino, messaggio n. 5016 del 27 giugno 2000, pag. 19, concernente il progetto di modifica della Legge tributaria e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti

E ancora:

«Con riferimento al IV pacchetto fiscale, la deduzione aggiuntiva - di 4'000 franchi per i coniugi e 2'000 franchi per le persone sole - per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio a beneficio dei contribuenti che non versano più contributi previdenziali fu introdotta per compensare i pensionati dall'aggravio fiscale introdotto nella LT nel 2001 a seguito dell'obbligo - imposto dalla LAID - di imporre integralmente le rendite pensionistiche (prima tassate nella misura del 90%). Per quanto riguarda la deduzione per figli a carico e agli studi, l'aumento dell'importo deducibile fu invece motivato dalla volontà di sostenere le famiglie del ceto medio il cui livello dei redditi non consentiva di beneficiare di borse o prestiti di studio, mentre con l'aumento della deduzione per doppio reddito a 7'000 franchi si voleva allineare la deduzione cantonale all'importo (allora) deducibile ai fini federali».

Fonte: Da notare che gli importi deducibili contenuti nel disegno di legge del messaggio n. 5138 del 6 luglio 2001 (IV pacchetto fiscale) furono corretti al rialzo dalla maggioranza della Commissione speciale tributaria. Gli importi riportati nella Tabella 1 si riferiscono a quelli contenuti nel rapporto di maggioranza approvato dal Gran Consiglio il 4 giugno 2002. Cfr. Commissione speciale tributaria, rapporto di maggioranza del 21 maggio 2002 sul messaggio 6 luglio 2001 concernente il progetto di modifica della Legge tributaria e della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici per l'introduzione di nuovi sgravi fiscali finalizzati al sostegno dei redditi e al rilancio competitivo dell'economia e per il passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando delle persone fisiche, 2002.

Tabella 1: Evoluzione delle principali deduzioni fiscali tra il 2000 e il 2003

	2000	2001	2003	Differenza 2000 - 2003	
	LT 1995	III pacchetto fiscale	IV pacchetto fiscale	CHF	in %
Oneri assicurativi					
Con vers. prev.	3'600/7'200	4'500/9'000	4'800/9'600	1'200/2'400	33.3%
Senza vers. prev.	3'600/7'200	4'500/9'000	6'800/13'600	3'200/6'400	88.9%
Doppio reddito	4'400	4'400	7'000	2'600	59.1%
Figli a carico	6'200	8'000	10'400	4'200	67.7%
Figli agli studi (max.)	5'600	5'600	12'400	6'800	121.4%
Persona bis. (max.)	6'200	8'000	10'400	4'200	67.7%

Si segnala per completezza d'informazione che la differenza tra gli importi attuali e quelli entrati in vigore nel 2003 sono da ricondurre agli adeguamenti degli effetti della progressione a freddo effettuati nei periodi fiscali 2005, 2007, 2008 e 2012. In ossequio all'art. 39 LT, gli effetti della progressione a freddo sono da compensare integralmente mediante pari adeguamento delle aliquote e delle deduzioni quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dell'1% dall'ultimo adeguamento.

Diciassette anni orsono il Consiglio di Stato affermava di voler «contribuire ad attenuare gli effetti degli aumenti dei premi di cassa malati prodottisi in Ticino dall'entrata in vigore della Legge federale sull'assicurazione contro le malattie (LAMal)». **Oggi, a maggior ragione dopo l'esplosione dell'onere a carico dei soggetti fiscali che non beneficiano di sussidi di cassa malati, è più che mai opportuno rivedere queste soglie, indicate nella Legge tributaria all'art. 32 Deduzioni generali lett. g), innanzandole del 20%.** La misura favorirebbe il potere d'acquisto del ceto medio, e in particolare le famiglie con figli che non beneficiano di sussidi di cassa malati da parte dello Stato.

Per il Gruppo La Destra
Gabriele Pinoja
Filippini - Galeazzi - Morisoli - Pamini